Gian Paolo Boscariol

Club Alpino Italiano

NORMATIVE REGIONALI SULLA FRUIZIONE DEI SENTIERI

27 febbraio 2024

Quali sono le norme che disciplinano la fruizione e la circolazione nei sentieri ?

E quali limiti sono previsti ?

Essendo la competenza legislativa in capo alle Regioni

(c.d. *competenza residuale*),

si tratta di norme regionali.

Le disposizioni possono essere contenute in norme:

- sulla rete escursionistica della regione;
- in tema di tutela forestale e silvo-pastorale;
- sulla circolazione dei mezzi fuoristrada;
- contenute nei Piani Territoriali Paesaggistici.

Ad esse vanno aggiunte le norme relative alle aree protette, sia a livello di **parchi nazionali** (ai sensi della legge n. 394 del 1991) che a livello di **parchi regionali ed enti regionali vari**, come definite dallo statuto e regolamento di ciascun ente parco.

Per ogni regione e provincia autonoma, andremo a illustrare - *qualora siano presenti* - le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano:

- la rete escursionistica e la sentieristica,
- la viabilità forestale e silvo-pastorale,
- la circolazione dei mezzi fuoristrada,
- eventualmente, i cammini.

Nelle due tabelle che seguono sono riportate le indicazioni normative sulle disposizioni che riguardano le eventuali Reti escursionistiche regionali (legge, regolamento attuativo, altre delibere).

*Si ricorda che per le Regioni **Veneto**, **Friuli-Venezia Giulia**, **Valle d'Aosta** e le Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano** sono presenti norme che hanno predisposto un "**elenco delle strutture alpine**"(sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi), con relative regole.*

Regione	*Legge*	*Regolamento attuativo*	*Altri atti*
Abruzzo	Legge 27 dicembre 2016, n. 42	-	
Basilicata	Legge 14 febbraio 2000, n. 51	Deliberazione n. 2008 del 2008	SI
Calabria			
Campania	Legge 24 giugno 2020, n. 14	-	
Emilia Romagna	Legge 26 luglio 2013, n. 14	Deliberazione n. 1841 del 2009 (*vecchia normativa transitoria, in attesa del regolamento*)	SI
Friuli-V.G.	Legge 6 novembre 2017, n. 36		*Elenco*
Lazio			
Liguria	Legge 16 giugno 2009, n. 24	Deliberazione n. 1212 del 2010	SI
Lombardia	Legge 27 febbraio 2017, n. 5	Regolamento n. 3 del 2017	
Marche	Legge 18 gennaio 2010, n. 2	Deliberazione n. 1108 del 2011	SI
Molise	Legge 16 aprile 2003, n. 15, art. 27	Deliberazione n. 185 del 2017	

Regione	*Legge*	*Regolamento attuativo*	*Altri atti*
Piemonte	Legge 18 febbraio 2010, n. 12	D.P.G.R. n. 9/R del 2012	SI
P.A. Bolzano	Legge 7 giugno 1982, n. 22 (*modificata nel 2016*)		*Elenco*
P.A. Trento	Legge 15 marzo 1993, n. 8		*Elenco*
Puglia	Legge 25 agosto 2003, n. 21	Regolamento n. 23 del 2007	
Sicilia			
Sardegna	Legge 27 aprile 2016, n. 8 (*norma introdotta nel 2017*)	Delibera n. 48/36 del 2018 Delibera n. 23/80 del 2021	SI
Toscana	Legge 20 marzo 1998, n. 17	D.P.G.R. n. 61/R del 2006	SI
Umbria	Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 175-177		SI
Valle d'Aosta	Legge 26 aprile 1993, n. 21		*Elenco*
Veneto	Legge 14 giugno 2013, n. 11, art. 48-*bis*		*Elenco*

Nelle successive tabelle sono indicate le disposizioni vigenti di ciascuna **Regione** e **Provincia autonoma** riferite a:

- Leggi sulla **rete escursionistica-sentieristica**;
- Leggi sui **cammini**;
- Leggi/regolamenti **forestali** e silvo-pastorali;
- Leggi sulla **circolazione dei mezzi fuoristrada**.

Regione	*Rete escursionistica*	*Cammini*	*Viabilità forestale*	*Fuori strada*
Abruzzo	L. 27.12.2016, n. 42	~~L. 20.11.2017, n. 52~~ L. 15.2.2023, n.10 (artt. 20-21)	L. 4.1.2014, n. 3, art. 45	
Basilicata	L. 14.2.6.2000, n. 51		L. 10.11.1998, n. 42	L. 28.6.1994, n. 28, art. 30 (*Aree protette*)
Calabria		L. 15.3.2023, n. 12	L. 12.10.2012, n. 45, art. 4, co. 16 Reg. 9.4.2020, n. 2, art. 22	
Campania	L. 24.6.2020, n. 14		Reg, 28.9.2017, n.3, artt. 80-82	
Emilia Romagna	L. 26.7.2013, n. 14		L. 4.9.1981, n. 30 Reg. 1.8.2018, n. 3, artt. 61-62	

Regione	*Rete escursionistica*	*Cammini*	*Viabilità forestale*	*Fuori strada*
Friuli-V.G.	L. 6.11.2017, n. 36	L. 9.12.2016, n. 21 (art. *69-quater* e ss,) (*Aggiunto L.26/2020*)	L. 23.4.2007, n. 9, art. 35 e 71-74	
Lazio		L. 10.3.2017, n. 2	L. 28.10.2002, n. 39, art. 41	L. 30.3.1987, n. 29
Liguria	L. 16.6.2009, n. 24		L. 22.4.1999, n. 4, art. 14	L. 18.12.1992, n. 38
Lombardia	L. 27.2.2017, n. 5	L. 7.10.2016, n. 25, art. 20	L. 5.12.2008, n. 31, art. 59 Delibera Giunta 4.12.2023, n. XII/1487	
Marche	L. 18.1.2010, n. 2 (*modificata nel 2020*)		L. 23.2.2005, n. 6	

Regione	*Rete escursionistica*	*Cammini*	*Viabilità forestale*	*Fuori strada*
Molise	L. 16.4.2003, n. 15, art. 27		L. 18.1.12000, n. 6, art. 12	
Piemonte	L. 18.2.2010, n. 12		L. 10.2.2009, n. 4, art. 7	L. 2.11.1982, n. 32, art. 11
P.A. Bolzano	L. 7.6.1982, n. 22 (*modificata nel 2016*)		L. 8.5.1990, n. 10, art. 2	
P.A. Trento	L. 15.3.1993, n. 8		L. 23.5.2007, n. 11, art. 100	L. 8.11.1993, n. 31
Puglia	L. 25.8.2003, n. 21		L. 21.3.2023, n. 1, art. 29	

Regione	***Rete escursionistica***	***Cammini***	***Viabilità forestale***	***Fuori strada***
Sardegna	L. 27.4.2016, n. 8 (*introdotta nel 2017, modificata nel 2023*)	L. 27.4.2016, n. 8 art. 38	L. 27.4.2016, n. 8, art. 8	
Sicilia		L. 13.4.2022, n. 7	L. 6.4.1996. n. 16	
Toscana	L. 20.3.1998, n. 17	L. 10.7.2018, n. 35	L. 21.3.2000 n. 39 Reg. 8.8.2003, n. 48 art. 47	L. 27.6.1994, n. 48, art. 2
Umbria	L. 21.1.2015, n. 1 Artt. 175-177	L. 10.7.2017, n. 8 art. 11-12	L. 19.11.2001, n. 28, art. 7	
Valle d'Aosta	L. 26.4.1993, n. 21			L. 22.4.1985, n. 17
Veneto	L. 14.6.2013, n. 11, art. 48-*bis*	L. 30.1.2020, n. 4	L. 31.3.1992, n.14, art. 4	

Legge 27 dicembre 2016, n. 42 - REASTA

Art. 12 - *Divieti*.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, **sulla REASTA** è **vietato**:

f) l'accesso, il transito e l'attività dei **mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili**, è vietato salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali.

Legge 27 dicembre 2016, n. 42 - REASTA

Art. 3 - *REASTA*.

La Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) **è** l'insieme dei **sentieri, percorsi**, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili e piste *mountain biking*, itinerari *free ride*, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio (catasto), consentono le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche.

2. **Fanno parte** della REASTA **solo** sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi.

Legge 27 dicembre 2016, n. 42 - REASTA

Art. 2 - *Definizioni*.

1. Al fine della presente legge si definisce:

a) **escursionismo**: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su **tracciati** ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, **senza l'ausilio di mezzi a motore**;

b) **sentiero**: tracciato delineato ai sensi della lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del **calpestio continuo e prolungato** ad opera dell'**uomo**, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;

non considera gli animali !!

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle ***foreste****, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*

Art. 37 - (*Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi*)

2. Per i fini di cui alla presente legge valgono le **definizioni** di seguito riportate:

…

g) è definito **sentiero** o mulattiera un tracciato di **larghezza massima** pari a metri lineari 1,00 **non percorribile** da automezzi o trattori, **transitabile** a piedi o con animali da soma.

Legge 27 dicembre 2016, n. 42 - REASTA

Le **piste ciclabili** e le **piste *mountain biking*** sono ricomprese a pieno titolo nella REASTA, e così definite all'articolo 2:

k) pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista): percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso;

l) pista *mountain biking*: percorso fuoristrada, su terreno sconnesso e irregolare, utilizzato per guidare biciclette *mountain bike*;

A distanza di 7 anni dall'approvazione della legge istitutiva della REASTA, non è stato ancora emanato il regolamento attuativo previsto dall'articolo 14 ….. che pertanto rimane scritta sulla carta.

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Art. 45 - (*Circolazione su strada e fuori strada*)

1. Nei boschi e sui pascoli è **vietato** il transito di mezzi meccanici con **motore** a combustione interna.

3. Sulla **viabilità** di cui all'articolo 37 è consentito il **transito esclusivamente** ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame.

Art. 37 - (*Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi*)

1. Per **viabilità forestale** si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi.

4. Sono inoltre **consentiti**, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili *a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali*.

5. Nel proporre al Servizio regionale di cui all'articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, il comune individua la viabilità sulla quale intende autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica **anche diversa** da quelle di cui ai commi 3 e 4. Per la viabilità così individuata, il comune, con apposito regolamento, stabilisce il contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito, nonché i periodi dell'anno durante i quali il transito e la sosta dei mezzi stessi sono consentiti.

6. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000.

7. Sono fatte salve le esigenze di pubblica utilità e sono eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro cinque metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili. In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), **sulle restanti strade, è consentita la circolazione** e la sosta entro i tre metri lineari dai rispettivi cigli.

7-bis. I Comuni possono prevedere spazi idonei destinati alla sosta temporanea per il traffico normale e turistico.

Riflessioni

La legge sulla REASTA non indica forme di **fruizione multipla**.

Il fatto che non sia disciplinato (cosa comune a molte legislazioni) non sta a significare che il **ciclo-escursionismo** praticato su sentiero sia vietato.

Peraltro, l'art. 45, co. 1 della L.R. n. 3 del 2014 sulla viabilità forestale fa riferimento a eventuali divieti per mezzi meccanici con motore a combustione interna *e non a tutti i mezzi meccanici.*

Tuttavia, l'art. 37, co. 2, lett. *g*) della medesima legge **definisce** il **sentiero** «**non percorribile** da automezzi o trattori, ma transitabile a piedi o con animali da soma».

A rigor di logica, il sentiero **non sarebbe percorribile in bici** !!!

Il problema sta nel fatto che la legge sulla REASTA, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) – ai fini della definizione di sentiero a cui applicare la legge stessa – **richiama** la lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3.

Tuttavia, si fa riferimento al sentiero come «**tracciato delineato** ai sensi della lettera *g*) del comma 2.….» e **non** come **disciplinato.**

In sostanza il sentiero deve avere la larghezza massima pari a metri lineari 1,00… a prescindere dalla modalità con cui viene percorso.

Per assurdo, sembrerebbe possibile andare in *mountain bike* nei percorsi della REASTA, ma non nell'ambito dei sentieri ricadenti nella viabilità forestale !!!

Mezzi motorizzati

Per quanto riguarda più in generale le moto (**enduro**) ne è vietato l'accesso o il transito sulla REASTA per i mezzi a motore nei tratti non carrozzabili (salvo le deroghe autorizzate), come indicato all'articolo 12, co. 1, lett. *f) (Divieti*) e dall'art. 13, co. 1, lett. c) *(Sanzioni*), della **legge sulla REASTA**.

Diverso è il caso della **viabilità forestale** (art. 45 L. n. 3/2014).

Al **comma 1** si sancisce un divieto «**di principio**»: «*Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna*».

Poi al **comma 3** si fanno le consuete **deroghe** per mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli.

Il **comma 5** apre al **comune** per autorizzare il transito per finalità di **fruizione turistica** anche diversa (??) da quelle di cui ai commi 3 e 4 (raduni e manifestazioni).

Quindi, al comma 7, secondo periodo, si dispone – in via generale – che «in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), **sulle restanti strade,** è consentita la **circolazione** e la sosta entro i tre metri lineari dai rispettivi cigli.».

Ma quali sono le restanti strade ??

C'è peraltro un abuso di «virgole»

P.S. L'articolo 45 è stato modificato dalla legge n. 5 del 2017.

Poiché i commi precedenti richiamano «la viabilità di cui all'articolo 37 (indicata al comma 1 come *strade forestali e piste forestali principali, a carattere permanente, nonché piste forestali secondarie, a carattere temporaneo*), poi dettagliatamente definite al successivo comma 2, lettere da *a*) a *f*) – suddividendole in camionabili e trattorabili (principali e secondarie) – ne consegue che le «**altre strade**» sono quelle indicate all'articolo 37, comma 2, lettera *g*)……

il sentiero e la mulattiera

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata.

Art. 11 - *Divieto di circolazione*.

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità di interesse ambientale da **precludere totalmente o parzialmente** alla **circolazione di mezzi motorizzati**, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica.

Legge n. 28 del 28 giugno 1994

Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle ***aree naturali protette*** *in Basilicata*.

Articolo 30 - *Divieti generali*

1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi di Enti pubblici comprese le strade interne e le chiarie. E' **vietata**, altresì, salvo specifica autorizzazione, la **circolazione fuori strada con mezzi a motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuoristrada**. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio.

L.R. 12 ottobre 2012, n. 45.

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Art. 4

……

16. Per **viabilità forestale** si intende la rete viaria dedicata al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, incluse le infrastrutture ad essa funzionali, nonché al collegamento con la rete viaria pubblica.

Regolamento n. 2 del 9 aprile 2020

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*"

Art. 22 – *Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore*

1. Fermo restando quanto previsto nei rispettivi regolamenti dei Parchi e delle "Aree protette" del territorio della Regione Calabria, al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque:

a) il transito con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nelle aree forestali al di fuori della sede viaria permanente;

……

2. Il divieto di cui al comma 1 **non si applica** per lo svolgimento delle attività agrosilvo-pastorali, di servizio o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di ricerca scientifica, di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

Legge 15 marzo 2023, n. 12

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

Art. 2 - (*Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria*)

2- I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, secondo le modalità di indicazione utilizzate nella sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), **da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato**, a eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 14.

"*Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore*"

Art. 15 – Divieti

3. I **sentieri e le mulattiere** inclusi nella rete regionale **non** possono essere individuati dai comuni per l'**attività** dei mezzi **motorizzati** anche in deroga alla legislazione vigente.

…..

…..

5. Fermo restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di aree naturali protette è **vietato**:

g) **transitare con mezzi motorizzati**, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla presente legge.

Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3.

"*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*"

Art. 80 - *Viabilità forestale definizioni*

1. La viabilità forestale, in base alla destinazione d'uso, può essere distinta in:

a. strade forestali;

b. piste di servizio per l'esbosco;

c. sentieri e vie di accesso.

…..

4. I **sentieri** e le vie di accesso includono i tracciati ad uso esclusivo del transito animale (mulattiere) o pedonale, ad uso prevalente per le ordinarie pratiche forestali e per il presidio attivo del territorio montano, oltreché a scopo turistico-ricreativo. Si tratta di tracciati semi-permanenti, per i quali occorre una manutenzione periodica atta a garantirne la transitabilità. Nei territori più vulnerabili, è utile prevedere l'adozione di opere accessorie antierosive. I sentieri e le vie di accesso sono oggetto di pianificazione nei P.G.F. e possono essere oggetto di programmazione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni, da parte degli Enti Delegati.

5. Le strade forestali, i **sentieri** e le vie di accesso **costituiscono**, nel loro complesso, la **viabilità silvo-pastorale permanente**.

Legge 26 luglio 2013, n. 14

Articolo 4

1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, **in bicicletta**, a cavallo e con mezzi **non motorizzati** e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.

3. Su ciascun percorso della REER **non già ricadente** nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute **nel Piano territoriale paesistico regionale** l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune/Unione di comuni competente per territorio, **può interdire** anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata.

……

6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvopastorali ed economiche regolarmente esercitate.

7. L'attività venatoria lungo i percorsi della REER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.

Regolamento Regionale 1° agosto 2018, n. 3

Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art.13 della L.R. n. 30/1981

Art. 1 - *Finalità e ambito di applicazione*

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti attività, come previsto dal comma 2 del citato art. 13 della legge regionale n. 30 del 1981:

….

g) **uso dei mezzi motorizzati** nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei **sentieri**;

Art. 61 - *Transito di veicoli a motore fuori strada*

1. Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, **è vietato transitare con veicoli a motore** nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nei boschi, ivi comprese le piste temporanee di esbosco una volta dismesse, e negli altri **ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1**.

4. Riguardo ai precedenti divieti è **fatta eccezione** per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per attività di servizio e vigilanza, per attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, per operazioni di servizio e di soccorso connesse alla gestione della fauna selvatica, nonché per i proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

Art. 62 - *Transito dei veicoli a motore nelle piste forestali, competizioni sportive e manifestazioni con transito dei veicoli a motore nella viabilità che attraversa il bosco*

1. Il transito dei mezzi motorizzati **è vietato** sulle piste forestali, compresi le **mulattiere**, i **sentieri** e le piste poderali ed interpoderali che, attraversano o interessano il bosco in relazione ad esigenze di tutela e salvaguardia del suolo e dell'assetto idrogeologico in conformità con i principi del regio decreto n. 3267 del 1923, del rischio di incendi e di altre esigenze di tutela e conservazione del paesaggio e della biodiversità; ……

….. è fatta eccezione per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per attività di servizio e vigilanza, per attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, per operazioni di servizio e di soccorso connesse alla gestione della fauna selvatica, nonché per i proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 35

(Viabilità forestale)

1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;

b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;

c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.

Art. 71

(*Divieti di circolazione e sosta*)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, **nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette** di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), **sono vietate la circolazione** e la sosta dei **veicoli a motore sui percorsi fuoristrada**.

2. Ai fini della presente legge sono considerati **percorsi fuoristrada** anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.

Art. 73

(*Disciplina del transito*)

1. In **deroga al divieto** di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;

b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;

c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;

d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone con disabilità.

2. I Comuni provvedono:

a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alla Regione;

b) ad apporre la necessaria segnaletica;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;

d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento.

…….

Ciclo-escursionismo

Legge 6 novembre 2017, n. 36, articolo 5

5. Sono itinerari **ciclo-escursionistici** alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

Attenzione !!!

Stiamo parlando di **itinerari ciclo-escursionistici alpini**

Essi si sviluppano su mulattiere, piste forestali o sentieri turistici.

Ma è possibile praticare la *mountain-bike* sui sentieri **non** turistici ?

Si, perché il ciclo escursionismo è una attività diversa dalla pratica della *mountain-bike (differenza terminologica).*

Legge 28 ottobre 2002, n. 39 - *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*

Art. 41 - *Viabilità forestale*

1. Per rete viabile forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano e/o attraversano le aree boscate di cui all'articolo 4 e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi.

Non sono considerate forestali le strade carrozzabili pubbliche e private individuate ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della l.r. 29/1987 eccetto quelle specificatamente classificate come strade forestali o rurali.

2. Il regolamento forestale stabilisce i criteri per la individuazione delle strade forestali e delle piste forestali di cui al comma 1.

3. La circolazione nella rete viabile forestale è disciplinata dalla l.r. 29/1987. Limitatamente alla **circolazione fuoristrada su strade e/o piste forestali**, oltre che nei casi indicati dall'articolo 2, primo comma della l.r. 29/1987, la circolazione è **consentita** anche per:

a) trasporto materiale per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;

b) realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale;

c) attività di ricerca, sperimentazione e studio.

4. Sulla rete viabile forestale l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, è svolta secondo quanto stabilito nella l.r. 29/1987.

L.R. 30 Marzo 1987, n. 29

Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.

Art. 1 - (*Ambito di applicazione*)

La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l' inversione di marcia nonché le piazzole di intersezione.

E' fatto **divieto** a chiunque di **circolare fuoristrada con veicoli a motore** (autoveicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti nelle seguenti aree, comprendendo anche i relativi **sentieri e mulattiere**:

segue elenco tipologie di aree (che si omette)

Art. 2 - (*Casi in cui é **consentita** la **circolazione***)

In deroga ai divieti di cui al precedente articolo, e' consentita la circolazione fuori strada dei seguenti mezzi:
a) adibiti all' effettivo svolgimento di attivita' agricola e forestale;

b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali, nonche' agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d' istituto;

d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna;

e) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree di cui al precedente articolo ancorché appartenenti a privati. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica. E' altresì consentita la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungo il percorso più breve che consente l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

Legge 10 marzo 2017, n. 2

Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio.

Art. 3 - *Fruizione della Rete dei Cammini del Lazio - RCL*.

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della 1. 394/1991, la fruizione della RCL è consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e **con mezzi non motorizzati** ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi motorizzati sia necessario per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione nonché per attività agro-silvo-pastorali.

Legge 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Art. 11 - *Norme generali di comportamento*.

3. È fatto inoltre **divieto di transitare con mezzi motorizzati**, con le **deroghe** previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 sui percorsi costituiti da **mulattiere e sentieri**, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 285/1992 ed iscritti nella Carta inventario.

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Art. 14 - *(Strade ed altre infrastrutture forestali).*

…..

8. Su tutte le **strade forestali** e le piste di esbosco nonché sui viali tagliafuoco è **vietata la circolazione con veicoli a motore**, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni. I veicoli autorizzati al transito per la gestione del patrimonio silvo-pastorale devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'ente competente all'autorizzazione.

9. Il divieto di circolazione con veicoli a motore è reso noto al pubblico mediante apposizione, da parte del richiedente, di apposito segnale riportante gli estremi della presente legge.

10. Sulle strade forestali di cui al comma 1 il segnale di divieto deve essere integrato da idonea barriera di chiusura.

Legge 18 dicembre 1992, n. 38

Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.

Art. 2

……

2. E’ fatto **divieto** a chiunque di **circolare fuoristrada con mezzi motorizzati**, di costruire impianti fissi, per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, **fatte salve le deroghe** previste dalla presente legge.

Art. 3 - (*Deroghe*).

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2 **è consentita** la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati:

a) adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;

b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti ai servizi di pubblica utilità;

c) destinati alle attività dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature;

d) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree vietate al transito nonché appartenenti a privati;

e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap.

Art. 4 - (*Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività turistica, sportiva e ricreativa*).

1. I Comuni **individuano** i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento delle attività turistiche, sportive e ricreative. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave.

2. Le **individuazioni** di cui al primo comma **non potranno** comunque avvenire nelle seguenti aree:

omissis

CICLO-ESCURSIONISMO

Legge 16 giugno 2009, n. 24,

articolo 11-*bis*

Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi

(introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16 del **2017**).

1. Ai sensi della presente legge ….., i percorsi per le *mountain bike* sono **classificati** in:

a) percorsi **su strade carreggiabili**: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);

b) percorsi **su sentieri** (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

c) percorsi **su singola traccia** (*single track*): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle *mountain bike*;

d) **bike park**: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della *mountain bike* con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (*downhill*) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.

2. Fatto salvo (….), la ***mountain bike*** **è praticata**:

a) **liberamente sulle strade carreggiabili**, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all'articolo 4;

b) **liberamente su sentieri** (o mulattiere o tratturi) **di uso pubblico**, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal sindaco del Comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge;

c) **liberamente**, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera *b*), **su sentieri** (o mulattiere o tratturi) **di proprietà privata** in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;

d) **esclusivamente**, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (*single track*) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;

e) **esclusivamente**, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, **all'interno dei *bike park*** con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.

Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l'apposizione di cartelli di divieto di transito.

Legge 27 febbraio 2017, n. 5

Articolo 4

…….

5. La **fruizione** dei percorsi inseriti nella Rete escursionistica della Lombardia (REL) è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.

8. Il **transito dei mezzi a motore** è altresì **consentito**, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e *4-bis*, della L.R. 31/2008, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi.

Legge 5 dicembre 2008, n. 31

(da ultimo modificata dalla legge 14 novembre 2023, n. 4)

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

Art. 59 - Viabilità agro-silvo-pastorale

1. La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera *f*), del D.Lgs. 34/2018, e la viabilità rurale intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, sulle

mulattiere e sui sentieri il transito di mezzi **motorizzati è consentito** solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla base di uno **schema-tipo** di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, **nel rispetto dei vincoli posti dalla legge** regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (**Rete escursionistica della Lombardia** e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e da altre specifiche discipline di settore.

4. E' **vietato** il **transito dei mezzi motorizzati** nei boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.

D.G.R. 4 dicembre 2023 - n. XII/1487

*Approvazione dello **schema tipo** di regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)*

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

5) Le presenti norme si applicano anche alle **mulattiere** e ai **sentieri** in cui è permesso il **transito motorizzato** ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008 e **riportate in allegato B** "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato".

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

1) Per le strade, **mulattiere e sentieri** oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.

2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il **transito di tutti i veicoli a motore** (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, **mulattiere e sentieri** oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.

3) Chiunque transiti sulle strade, sulle **mulattiere** e sui **sentieri** oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:

a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;

b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;

c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco (se presente) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;

d. le biciclette, anche a pedalata assistita;

e. i mezzi a trazione animale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento dichiara di:

f) transitare sempre a velocità moderata e **in ogni caso non superiore** a 30 Km/h sulle strade e **a 20 Km/h su mulattiere e sentieri**, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;

ART. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore **è vietato**, salvo che per le **mulattiere** e i **sentieri** elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.
2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune considerando che sui percorsi:

a. inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), il transito è consentito solo ai mezzi individuati dall'art.4, comma 8 della l.r. 5/2017;
b. nelle aree protette e nei siti natura 2000, la normativa di settore può vietare il passaggio di mezzi motorizzati.

La legge n. 2 del 2010, istitutiva della **RESM** non reca nessuna disposizione sulla circolazione nella Rete.

Analoga situazione per quanto riguarda la **legge forestale** regionale (legge n. 6 del 2005).

Ciclo-escursionismo

Legge 18 gennaio 2010, n. 2

Articolo 7.1 (introdotto dalla legge 5 marzo **2020**, n. 10)

«**Pratica della *mountain bike*** e gestione dei relativi servizi»

+ allegato A (che è una sorta di regolamento attuativo).

Legge 18 gennaio 2000, n. 6

Legge forestale della Regione Molise.

Art.12

Divieti di transito e di sosta

1. Sulle superfici boscate e sui pascoli degli Enti, sono vietati il transito e la sosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari.

2. E' **vietato** il transito dei **mezzi motorizzati** nelle piste e strade forestali. Sulle piste e strade di servizio e di penetrazione forestale il Comune, anche su segnalazione dell'Ente gestore, appone opportuni segnali di divieto al transito e regolamenta l'accesso di mezzi motorizzati in modo da consentirlo solo ai soggetti autorizzati dall'Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed, in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari.

3. Nelle aree di cui sopra è comunque autorizzato il transito dei mezzi motorizzati necessari all'esercizio di pubblici servizi ed ai proprietari dei terreni confinanti, nonché ai pastori autorizzati alla transumanza e al pascolo.

Legge 18 febbraio 2010, n. 12

Art. 16 - *Divieti*

…….

4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale **non** possono essere individuati dai comuni per l'**attività** dei **mezzi motorizzati** anche in deroga alla legislazione vigente.

Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

Art. 11 - *Fuoristrada*

1. Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

2. Tale **divieto** è esteso anche ai **sentieri di montagna** e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

2 *bis*. Il **divieto** di cui al comma 2 **non si applica** alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie.

3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono **individuare**, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, **percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi**, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2.

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni **possono interdire** previo parere vincolante della Regione **il transito ai mezzi motorizzati**, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni **sono esclusi**:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del **cinghiale** (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività.

6. Sono **esclusi dal divieto** di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.

Gestione e promozione economica delle foreste.

Art. 7. - *Viabilità silvopastorale e vie di esbosco*

1. La viabilità silvo-pastorale è costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti scopi:

a) accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprietà e alle attività silvo-pastorali;

b) attività antincendio, di vigilanza, di soccorso, attività professionali didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.

5. Il transito per le attività di cui al comma 1 è disciplinato da un **regolamento comunale**, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

CICLO-ESCURSIONISMO

Regolamento attuativo 16 novembre 2012, n. 9

Art. 16 - *Fruizione multipla*.

1. La fruizione multipla (a piedi, **in bicicletta** e a cavallo) è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella **rete escursionistica regionale** ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi, degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori, in accordo con i comuni interessati, definiscono specifiche modalità di fruizione dei percorsi.

Legge 8 maggio 1990, n. 10

Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

Art. 1 – *Ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina la **circolazione dei veicoli a motore nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, con esclusione delle strade statali, provinciali e comunali classificate tali ai sensi della normativa sulla classificazione delle strade.

Art. 2 - *Circolazione e parcheggio nei territori soggetti a vincolo idrogeologico*

1. La **circolazione** e la sosta con qualsiasi tipo di **veicolo a motore** su terreni sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 1 sono **vietate**. A tale divieto sono anche soggetti i **sentieri**, le mulattiere ed i tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito di autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione.

CICLO-ESCURSIONISMO

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29 (Regolamento di esecuzione all'ordinamento forestale)

Articolo 26 (*introdotto dal decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2018, n. 14*)

Divieto di transito con biciclette sulla rete sentieristica.

1. Nei territori con vincolo idrogeologico-forestale il **sindaco può vietare** il transito con **biciclette sulla rete sentieristica** o singoli tratti della stessa, qualora a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escursionisti o con l´attività agricolo-forestale, sentiti il direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente nonché il gestore del sentiero escursionistico in oggetto, il rappresentante locale dell'associazione dei coltivatori più rappresentata a livello provinciale e l´organizzazione turistica locale e, qualora si tratti di parchi naturali oppure del Parco nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi direttori d'ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

2. Il divieto di transito è reso noto tramite una segnaletica unitaria come da modello riportato nell'allegato A, curando il comune di acquisire il consenso del proprietario interessato per la collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese.

3. Chi viola il divieto di transito, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

4. Ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e successive modifiche la vigilanza sull'osservanza della presente disposizione é affidata al Corpo forestale provinciale. Per il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative è competente l'ufficio amministrazione forestale.

Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.

Art. 22 - *Divieto di circolazione*

1. Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è **vietata** la **circolazione** con l'ausilio di **mezzi meccanici** nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione e dell'eventuale rischio per il transito a piedi.

Legge Provinciale 8 novembre 1993, n. 31

Disciplina dei percorsi per la ***circolazione fuoristrada dei veicoli a motore***

Art. 1 - *Finalità*

1. La presente legge promuove e disciplina la circolazione fuoristrada con veicoli a motore in aree a ciò appositamente riservate, per contemperare l'esercizio di tali attività a fini turistici e sportivi con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale.

Art. 2 - *Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada*

1. La circolazione fuoristrada dei veicoli a motore per fini turistici e sportivi può avvenire su aree o percorsi appositamente individuati dai piani comprensoriali di coordinamento di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 22 del 1991 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

Legge 23 maggio 2007, n. 11

Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

Art. 100 - *Disciplina della viabilità forestale*

1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco. Il comune provvede alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

2. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è **vietata la circolazione** con **veicoli a motore**, a **eccezione** di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza. Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall'articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di un **apposito segnale** riportante gli estremi di questa legge. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere integrato da un'idonea barriera di chiusura.

7. Fermo restando quanto stabilito da questo articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte **le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico**, comprese **le mulattiere, i sentieri**, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e simili, è **vietata la circolazione** di qualsiasi veicolo a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per la necessaria manutenzione.

P.A. CICLO-ESCURSIONISMO

Fino al 2012 la normativa della Provincia autonoma di Trento non regolamentava l'utilizzo della ***mountain bike***.

Tuttavia l'articolo 22 della legge n. 8 del 1993 stabiliva il divieto di circolazione sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna con l'ausilio di mezzi meccanici (e quindi anche in bicicletta) nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione.

La Giunta, con deliberazione n. 2083 del 2005 ha stabilito che la circolazione dei **mezzi meccanici non motorizzati** fosse consentita, a far data dal 1° maggio 2006, sulle tratte dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all'ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche.

La legge provinciale **31 ottobre 2012, n. 2**, che all'articolo 31 ha introdotto nel corpo della legge n. 8 del 1993 l'**articolo *22-bis***, istitutivo della **rete provinciale dei percorsi in *mountain bike***, costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

Il comma 3 precisa che la rete provinciale dei percorsi in *mountain bike* è promossa come fattore di attrattiva turistica dagli organismi previsti dalla legge provinciale n. 8 del 2002 (legge provinciale sulla promozione turistica); i percorsi sono individuati, a soli fini ricognitivi, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.

Contestualmente l’articolo 30 ha modificato l’articolo 22 della legge n. 8 del 1993, confermando il divieto di circolazione sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna con l'ausilio di mezzi meccanici (e quindi anche in bicicletta) **nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale** in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione e inserendo anche il riferimento “dell'eventuale rischio per il transito a piedi”.

I **comuni** possono disporre **deroghe** al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Con la **delibera 692 del 27 aprile 2015** la Giunta provinciale ha approvato i criteri per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi *mountain bike* e per la gestione dei casi di divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

La **II Sezione dell'allegato** alla deliberazione n. 692 del 2015 disciplina i casi di divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna:

*«Il **divieto di circolazione** con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna, fermo restando il divieto di circolazione con altri mezzi meccanici, dovrà essere stabilito per le localizzazioni in cui siano **riscontrate situazioni di rischio per l'ambiente o per gli altri utilizzatori** della rete sentieristica; in questi casi andranno collocati i segnali di divieto e sarà quindi possibile realizzare un efficace sistema di sorveglianza e controllo*.»

Con **determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 202 del 14 agosto 2015** sono state definite la segnaletica e la numerazione dei percorsi *mountain bike*.

Con **delibera** della Giunta regionale **n. 779 del 26 settembre 2018** è stato approvato il documento "Criteri e principi per l'individuazione dei percorsi di *mountain bike*".

Con singole determinazioni del Dirigente del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento sono stati **individuati**, in collaborazione con le rispettive Aziende di soggiorno, i **percorsi di ciascun ambito territoriale** da inserire nella “Rete provinciale dei percorsi in *mountain bike*”, nonché l’elenco di divieto puntuale di circolazione con mezzi meccanici sui tracciati alpini.

Legge 21 marzo 2023, n. 1

Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse.

Art. 29 - *Viabilità silvopastorale e opere connesse alla gestione del bosco*

1. La viabilità silvopastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, **percorribili con mezzi motorizzati** e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, finalizzata alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio silvopastorale.

CICLO-ESCURSIONISMO

Sebbene la legge n. 21 del 2003 della Regione Puglia non faccia alcun riferimento alla circolazione in bicicletta nella Rete Escursionistica Pugliese, l'**articolo 10** del **Regolamento** attuativo **17 settembre 2007**, n. 23 riguarda l'**utilizzo** della **segnaletica** dei **percorsi ciclabili** della REP.

«*1. La circolazione in bicicletta appare sufficientemente regolamentata nel codice della strada solo negli ambiti definiti "piste ciclabili" e "percorsi pedonali e ciclabili*".»

Art. 2 - *Caratteristiche dei percorsi della R.E.P.*

1. Gli elementi della viabilità che possono essere iscritti nel catasto della R.E.P. sono tratturi, mulattiere, sentieri e piste, strade vicinali e interpoderali (art. 2) debitamente attrezzati per la fruizione e dotati di segnaletica.

2. Al fine di garantire la persistenza nel tempo dei tracciati inseriti nel catasto della R.E.P., **gli EE.LL. interessati provvederanno** con proprio atto ad apporre un **vincolo di destinazione** ai percorsi escursionistici segnalati.

4. Al fine di favorire l'univoca comprensione dei termini di seguito vengono descritte analiticamente le diverse tipologie di percorsi della R.E.P.:

a) la pista, è tracciato generico usato per la mobilità lenta;

b) la **mulattiera** è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma. La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia (larghezza inferiore ai 2,5 m.) e una pendenza non superiore al 25%. In alcuni casi le mulattiere presentano una lastricatura in pietra atta favorire il passaggio degli animali da soma. Le mulattiere storiche si prestano ad riutilizzo per una percorrenza pedonale ed equestre. **La percorrenza in *mountain bike* può essere talvolta limitata dalle caratteristiche del fondo e dalla pendenza**;

c) il **sentiero** è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni, con fondo naturale, la cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza inferiore a 1,2 m.). Per sua natura il sentiero **non sempre si presta per altre forme di percorrenza**;

…….

g) l'**itinerario ciclabile** (percorso promiscuo ciclabile e veicolare) è il percorso sul quale una opportuna segnaletica e una regolamentazione del traffico ne consentono un uso promiscuo.

5. Particolare attenzione deve essere posta ai **percorsi con uso promiscuo** motorizzato/non motorizzato che andranno opportunamente dotati di sistemi di segnalazione e/o regolamentazione della circolazione atti ad evitare situazioni di pericolo per gli utenti più deboli.

SARDEGNA

La Rete escursionistica della Sardegna è stata **istituita** con la legge 28 luglio **2017**, n. 16 (artt. da 27 a 31), inserendo gli articolo da 14-*bis* a 14-*quater* nel testo della legge 27 aprile **2016**, n. 8 (*Legge forestale della Sardegna*).

Modifiche a tali articoli sono stati disposti dalla legge 6 luglio **2018**, n. 23 e dalla legge 24 novembre **2023**, n. 14.

In attuazione di quanto previsto per la RES dalla legge n. 8 del 2016 sono state emanate le **linee giuda** per l'istituzione e la gestione della RES (*deliberazione della Giunta n. 48/36 del 2 ottobre **2018***), poi sostituite con nuove linee guida (*deliberazione n. 23/80 del 22 giugno **2021***), integrate con l'Allegato H (*deliberazione n. 28/1 del 28 agosto **2023***).

Delibera 23 febbraio 2024, n. 5/23 *Aggiornamento linee guida per recepimento modifiche alla RES L.R. 7 novembre 2023, n. 14, **Aggiornamento** allegati G e H.*

Allegato G - Linee guida per la segnaletica e le caratteristiche dei cartelli (segnavia, segnali, segni, pannelli informativi) sui tracciati RES e RIS, sulle piste mtb e lungo gli itinerari tematici ed i cammini religiosi

Allegato H - Criteri e standard tecnici per l'individuazione, la classificazione nel catasto e la segnaletica informativa sul livello e del grado di fruizione (autonoma o assistita) per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive e psichiche

Legge n. 8/2016, art. 40 (*Sanzioni e vigilanza*).

1. Chiunque … acceda o **transiti** sugli itinerari della rete escursionistica **con mezzi a motore** senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

L’**articolo 8** delle **Linee guida del 2021** reca le modalità di fruizione, fruizione multipla nonché specifiche limitazioni e divieti.

1. La fruizione dei percorsi inseriti nella RES è consentita a piedi ovvero - se esplicitamente previsto - anche in **bicicletta**, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con **mezzi non motorizzati**, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

5. Il transito dei **mezzi a motore è consentito solo per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile da parte dei soggetti preposti**.

Il transito dei mezzi a motore **è** altresì **consentito**, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente per i mezzi dei **titolari** di diritti reali o personali di godimento relativamente a **fondi** o **immobili** situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per svolgere **attività agro-silvo-pastorali** autorizzate e per interventi di **manutenzione** o monitoraggio sulla RES autorizzati.

In caso di pericolo, cagionato da cause naturali straordinarie (es: frane, smottamenti, alluvioni) o da comportamenti e utilizzi non adeguati della RES e della RIS (ad esempio ove si registrino pericolose sovrapposizioni tra l'attività escursionistica e il *moto-cross* o l'attività venatoria) il potere di **interdire** l'**accesso al sentiero** spetta al **Sindaco** ed alle altre autorità competenti sul territorio, con provvedimenti notificati anche al servizio territorialmente competente dell'Agenzia Forestas che provvederà ad adeguare la segnaletica ed aggiornare il catasto ove l'interdizione sia classificabile come permanente.

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2021

Art. 5 - *Divieto di transito veicolare sul suolo forestale e/o sui suoli instabili*

1. E' **vietata** la circolazione e la sosta di veicoli motorizzati sul suolo forestale naturale **fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria** (art. 3, comma 1, punto 1.38) e dai parcheggi allo scopo destinati, con la sola **eccezione** per lo svolgimento di attività di vigilanza, antincendio, soccorso e protezione civile e per la realizzazione delle opere o attività selvicolturali autorizzate o assentite specificatamente dal S.T.I.R. limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività e sulla superficie indicata.

2. Nei **suoli forestali** e nei **sentieri all’interno dei boschi** aventi **acclività superiori al 35%** sono **vietati** i transiti veicolari **anche** sportivi, comprese le **biciclette**, che determinano l'insorgere di fenomeni di erosione incanalata sul suolo.

Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2023/2025

11.14 - La viabilità

mulattiera, **sentiero**: via di accesso di larghezza inferiore a 2-2,5 m adatta al passaggio di persone e animali;

sentiero indicato dalla cartografia e da segnaletica sul terreno.

L.R. 13 aprile 2022, n. 7.

Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini.

Art. 3 - *Fruizione dei cammini*.

1. La fruizione dei cammini nel rispetto delle norme statali che regolano la circolazione, dei piani e dei regolamenti delle aree naturali protette e della disciplina di tutela delle medesime è consentita a **piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita, a cavallo o con altri mezzi non motorizzati**, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti a mobilità ridotta o per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione o agro-silvo-pastorali.

2. Limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, per i quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e dalla legislazione nazionale e regionale in materia, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con gli enti locali territorialmente competenti, può definire, motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei percorsi, evidenziate con apposita segnaletica e pubblicizzate nell'atlante di cui all'articolo 6.

Legge regionale. 20 marzo 1998, n. 17

Art. 2 - *Definizione di escursionismo*.

1. Ai fini della presente legge è **escursionismo** l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, **senza l'ausilio di mezzi a motore**.

Art. 3 - *Rete Escursionistica Toscana.*

1. Ai fini della presente legge è **Rete Escursionistica Toscana** (R.E.T.) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività di **escursionismo**.

Art. 5 - *Viabilità di uso privato*

2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli **escursionisti non motorizzati**, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

Legge 27 giugno 1994, n. 48

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

Art. 2 - *Ambito di applicazione. Divieti*

1. È fatto **divieto** a chiunque, salve le deroghe di cui all' articolo 3 , di **circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade** di cui all' articolo 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

omissis

2. La **circolazione fuori strada con mezzi motorizzati** nelle **aree** di cui al comma 1 è altresì vietata **nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi**, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.

3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti

CICLO-ESCURSIONISMO

Anche se nel testo della legge n. 17 del 1998 sulla rete escursionistica della Toscana non è presente alcun richiamo al cicloescursionismo, l'**articolo 6 del Regolamento attuativo (D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R**) ricomprende tra le informazioni da inserire nel catasto "possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o *in mountain bike*".

Legge 21 gennaio 2015, n. 1

Testo unico governo del territorio e materie correlate

Art. 177 - *Divieto di circolazione*.

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'**indicazione** dei tratti di viabilità da **precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati**, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche è a cura e spese del soggetto titolare del progetto.

Legge 19 novembre 2001, n. 28

Testo unico regionale per le foreste

(come modificata dalla legge 22 dicembre 2023, n. 17)

Art. 7 – *Divieti*

……

3. **La circolazione e la sosta dei veicoli a motore**, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all' articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, di sperimentazione e ricerca, **è vietata**:

a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, sulla viabilità forestale di cui all' articolo 9 del d.lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;

b) sui **sentieri,** sulle **mulattiere**, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano **contrassegnate** da apposite **tabelle** indicanti il divieto di transito;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla **tabellazione** delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. *a*) e *b*), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

A seguito della recente riforma, dovrà essere modificato il **REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2002, n. 7**

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

Art. 75 - *Definizioni*.

4. Si definisce **sentiero o mulattiera** un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, **transitabile a piedi** o con animali da soma.

CICLO-ESCURSIONISMO

Non è presente alcuna disposizione legislativa che regola le attività in *mountain bike*.

Tuttavia la **deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558** istituisce la “Rete di mobilità ecologica di interesse regionale” costituita da **itinerari ciclabili**, itinerari pedonali ed ippovie (mobilità a cavallo).

Legge 22 aprile 1985, n. 17

Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.

Art. 2

1. E' **vietato circolare** e parcheggiare, con qualsiasi tipo di **veicolo** a **motore**, **all'infuori** delle strade citate al precedente articolo (*strade statali, regionali e comunali carrozzabili*).

2. La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore **sono consentiti** ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per motivi di abitazione o dimora o di lavoro o di servizio, nonché alle persone disabili munite del contrassegno e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 per cento.

3. **All'infuori di questi casi**, coloro che desiderano accedere, **a loro totale rischio**, sul territorio di cui al primo comma devono munirsi di autorizzazione comunale, rilasciata dietro presentazione di domanda motivata.

5. In caso di necessità di circolazione per motivi di lavoro, di servizio o di studio, in più comuni, sulle strade vietate, l'autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda motivata, può essere sostituita da un attestato rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale

6. In occasione di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui all'articolo 1.

Art. 3

……

2. I rifugi alpini, in virtù della loro natura giuridica particolare, non rivestono la definizione di "luogo pubblico", di cui all'articolo 1, anche se sono accessibili al pubblico e, pertanto la **circolazione** sulle strade d'accesso o nei dintorni dei rifugi **è vietata** salvo che per i titolari del diritto di circolazione.

Art. 4

1. La **circolazione** dei **veicoli a motore** su **strade diverse** da quelle citate all'articolo 1 può comunque essere **autorizzata dal Presidente della Giunta regionale** su richiesta dei Comuni, dopo deliberazione dei rispettivi Consigli, fatto salvo il consenso previsto all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 5

1. I Comuni provvederanno all'installazione di idonei **pannelli**, bilingui, che saranno forniti dall'Amministrazione regionale in conformità alla presente legge; e ciò fatta salva la facoltà dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 di collocare analoghi pannelli di divieto.

CICLO-ESCURSIONISMO

Non risulta una specifica disposizione sulla limitazione alla circolazione sui sentieri con mezzi non motorizzati nell'ambito di disposizioni sulla tutela del territorio.

Modalità di utilizzo della *mountain bike* sono contenute all'articolo 2-*bis*, della **legge 21 gennaio 2003, n. 1** (*Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike*), **inserito** dall'articolo 4, comma 1, della **legge 28 aprile 2003, n. 14**.

L’articolo 2-*bis*, rubricato “*Pratica della mountain bike*”, si limita a precisare che la percorrenza con la *mountain bike* di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene **a completo rischio e pericolo degli utenti**.

La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della *mountain bike*, che è sempre vietata sui terreni in coltura.

Legge 31 marzo 1992, n. 14

Disciplina della viabilità silvo-pastorale

Art. 1 - (*Finalità*).

1. La presente legge disciplina la **circolazione dei veicoli** nelle **strade silvo-pastorali** ricadenti nei **territori** soggetti a **vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a **vincolo di tutela ambientale** in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.

Art. 2 - (*Strade silvo-pastorali*).

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:

……

d) i **sentieri** e le mulattiere;

……

Art. 4 - (*Disciplina della circolazione*).

1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate è **vietata la circolazione dei veicoli a motore**, fatta **eccezione per i mezzi**:

a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;

b) di vigilanza e antincendio;

c) di assistenza sanitaria e veterinaria;

d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;

e) di chi debba transitare per motivi professionali;

f) dei soggetti privati che concorrono all'attività degli enti pubblici gestori della fauna selvatica prestando attività di supporto;

g) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;

h) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata.

Nuove fattispecie introdotte dalla III Commissione del Consiglio Regionale a dicembre 2023….. Prossimamente all'esame del Consiglio.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 **non si applicano** ai veicoli delle persone con **limitata capacità** di **deambulazione**, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è **reso noto** al pubblico mediante l'apposizione di un **segnale stradale di divieto di transito** riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

CICLO-ESCURSIONISMO

Nella Regione Veneto i percorsi ciclabili non sono considerati nell'ambito della normativa sulle strutture alpine (art. 48-*bis* della legge 14 giugno 2013, n. 11), bensì, unitamente a quelli ippici e nautici, costituiscono la Rete Escursionistica Veneta e disciplinati ai sensi della legge n. 33 del 2002.

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 «*Disciplina della viabilità silvo-pastorale*» al comma 6 precisa che i **velocipedi** possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate.

Gli **enti locali** competenti in materia di viabilità silvo-pastorale **possono individuare** sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, (ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita) **specifici percorsi ciclo-escursionistici**.

Nei **sentieri alpini** tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del CAI operanti nel territorio regionale, sentita la Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della legge regionale n. 33 del 2002 (*Commissione ora soppressa*). I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni *in loco* circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

Il **comma 7** dispone che nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'articolo 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

Con **deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 31 luglio 2012** sono state emanate le “Linee-guida esecutive sulla disciplina della viabilità silvo-pastorale (*conseguenti alle modifiche al comma 6 dell’articolo 4 della legge n. 14 del 1992 apportate dall’articolo 33 della legge n. 13 del 2012*) e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”.

Grazie per l'attenzione.

gpboscariol@gmail.com